1506
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI URBINO
CARLO BO

Settore del Personale
Ufficio Amministrazione e reclutamento personale docente
Via Puccinotti, 25 - 61029 Urbino PU
Tel. +39 0722 305476/5401/5481/5402/5404/5418/5446/4451
amministrazione.reclutamento.pdoc@uniurb.it – www.uniurb.it

REGOLAMENTO PER LA CHIAMATA DELLE PROFESSORESSE E DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA

(emanato con Decreto Rettorale n. 241/2018 dell'8 giugno 2018, modificato con Decreto Rettorale n. 230/2019 del 6 giugno 2019, con Decreto Rettorale n. 151/2022 del 4 aprile 2022 e con Decreto Rettorale n. 225/2023 del 16 maggio 2023)

In vigore dal 18 maggio 2023

INDICE

TITOLO I
NORME GENERALI
Articolo 1 - Finalità e ambito di applicazione
Articolo 2 - Programmazione e copertura finanziaria
Articolo 3 - Attivazione della procedura

TITOLO II
CHIAMATA MEDIANTE PROCEDURA SELETTIVA (ARTICOLO 18, COMMA 1, LEGGE N. 240/2010)
Articolo 4 - Procedura selettiva
Articolo 5 - Requisiti di partecipazione
Articolo 6 - Commissione di valutazione
Articolo 7 - Modalità di svolgimento della procedura selettiva
Articolo 8 - Chiamata e nomina della candidata o del candidato selezionato

TITOLO III
CHIAMATA MEDIANTE PROCEDURA VALUTATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 24, COMMI 5 E 6, DELLA LEGGE N. 240/2010
Articolo 9 - Modalità di svolgimento della procedura valutativa e chiamata ai sensi dell'articolo 24, comma 5, della Legge n. 240/2010
Articolo 10- Modalità di svolgimento della procedura valutativa/comparativa e chiamata ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della Legge n. 240/2010

TITOLO IV
CHIAMATA DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 9, DELLA LEGGE N. 230/2005
Articolo 11- Procedimento e requisiti soggettivi dei destinatari

TITOLO V
CHIAMATA AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 5 BIS, DELLA LEGGE N. 240/2010
Articolo 12- Definizione della procedura

TITOLO VI – NORME TRANSITORIE E FINALI
Articolo 13- Norme transitorie
Articolo 14- Pubblicazione ed entrata in vigore

1506
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO

Settore del Personale
Ufficio Amministrazione e reclutamento personale docente
Via Puccinotti, 25 - 61029 Urbino PU
Tel. +39 0722 305476/5401/5481/5402/5404/5418/5446/4451
amministrazione.reclutamento.pdoc@uniurb.it – www.uniurb.it

TITOLO I
NORME GENERALI

Articolo 1
Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, emanato in attuazione degli articoli 18 e 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel rispetto dello Statuto e dei principi enunciati dal Codice Etico dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e dalla Carta Europea dei ricercatori, disciplina i criteri e le procedure di chiamata delle professoresse e dei professori di ruolo di prima e seconda fascia.
2. Il reclutamento delle professoresse e dei professori di ruolo di prima e seconda fascia è effettuato secondo le seguenti modalità:
   a) chiamata all'esito di procedura selettiva ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 18, comma 1, della Legge n. 240/2010;
   b) chiamata all'esito di procedura valutativa ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 24, commi 5 e 6 della Legge n. 240/2010;
   c) chiamata diretta ai sensi dell'art. 1, comma 9, della Legge n. 230/2005;
   d) chiamata ai sensi dell'art. 7, comma 5 bis, della Legge n. 240/2010.

Articolo 2
Programmazione e copertura finanziaria

1. L'Università, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale e previa verifica delle risorse finanziarie disponibili, procede alla chiamata di professoresse e di professori di prima e seconda fascia.
2. Gli oneri derivanti dalle suddette chiamate possono essere a totale carico di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di durata almeno quindicennale, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della Legge n. 240/2010.

Articolo 3
Attivazione della procedura

1. I Dipartimenti, nei limiti della programmazione del fabbisogno di personale, deliberano, a maggioranza assoluta dei/delle professori/esse di prima fascia, per posti di prima fascia, e di professori/esse di prima e di seconda fascia, per posti di seconda fascia, la copertura del posto secondo le modalità previste all'articolo 1, comma 2, del presente Regolamento.
2. La proposta deve contenere le motivazioni che hanno determinato la scelta sulla base delle esigenze didattiche e scientifiche, dei piani e programmi di sviluppo del Dipartimento di riferimento in coerenza con il piano e programma di sviluppo dell'Ateneo. Nella proposta dovrà inoltre risultare:
   a) il numero dei posti richiesti;
   b) la fascia per la quale viene richiesto il posto;
   c) le modalità di copertura del posto di ruolo, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del presente Regolamento;
   d) il settore concorsuale relativo al posto da ricoprire ed eventualmente uno o più settori scientifico-disciplinari ai fini dell'individuazione di uno specifico profilo richiesto per la chiamata;
   e) le specifiche funzioni che il/la professore/essa dovrà svolgere, nonché la tipologia di impegno didattico e scientifico;
   f) le modalità di copertura finanziaria del posto;
   g) la sede del servizio;
   h) gli standard qualitativi e ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica ritenuti necessari per il posto di cui viene richiesta la copertura.

   Nel caso di procedimento ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a) del presente Regolamento, la delibera dovrà inoltre indicare:

i) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni, comunque non inferiori a dieci; qualora i/le candidati/e superino tale limite, le Commissioni giudicatrici valuteranno le pubblicazioni secondo l'ordine indicato nell'elenco, fino alla concorrenza del limite stabilito;
j) le competenze linguistiche richieste anche in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua estera.

Per le procedure di cui al successivo art. 9, comma 9, in delibera dovrà essere previsto l'espletamento di una prova didattica nell'ambito del settore scientifico disciplinare di appartenenza del/lla titolare del contratto.

3. Il Consiglio di Amministrazione delibera l'approvazione della proposta di indizione bando per la copertura dei posti.
4. Qualora il finanziamento provenga da soggetti pubblici o da soggetti privati, la convenzione prevista al precedente articolo 2, comma 2, dovrà essere approvata e stipulata prima di procedere alla successiva fase o di emanazione del bando nell'ipotesi di cui al precedente articolo 1, comma 2, lettera a) o di adozione della delibera di chiamata del/lla candidato/a da sottoporre a valutazione nell'ipotesi di cui al precedente articolo 1, comma 2, lettera b).

TITOLO II
CHIAMATA MEDIANTE PROCEDURA SELETTIVA (ARTICOLO 18, COMMA 1, LEGGE N.240/2010)

Articolo 4
Procedura selettiva

1. La procedura selettiva è attivata mediante l'emanazione da parte del Magnifico Rettore di un bando di selezione, che viene pubblicato all'Albo Ufficiale di Ateneo, sul sito del MUR e dell'Unione Europea; il relativo avviso è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
   Nel bando devono essere specificati:
   a) il numero dei posti da ricoprire;
   b) la fascia per la quale viene richiesto il posto;
   c) il settore concorsuale;
   d) l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari per la definizione del profilo della posizione;
   e) il Dipartimento di afferenza;
   f) le specifiche funzioni che il/la professore/ssa dovrà svolgere (la tipologia di impegno didattico e scientifico);
   g) i diritti e doveri dei/delle docenti;
   h) il trattamento economico e previdenziale proposto;
   i) i requisiti di ammissione di cui all'articolo 5 del presente Regolamento;
   j) le modalità e il termine di presentazione delle domande, che non potrà essere inferiore a trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso del bando sulla Gazzetta Ufficiale;
   k) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che il/la candidato/a può presentare ai sensi dell'articolo 16, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010;
   l) l'eventuale prova per l'accertamento delle competenze linguistiche del/lla candidato/a anche in relazione alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera.

Articolo 5
Requisiti di partecipazione

1. Alla procedura di selezione possono partecipare:
   a) candidate e candidati che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell'articolo 16 della Legge n. 240/2010 per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento;
   b) candidate e candidati che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della Legge n. 210/1998 per il settore concorsuale, ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore, e per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando;

c) professoresse e professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
d) studiose e studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal MUR.

2. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione.
3. Ai fini dei procedimenti di chiamata di cui al presente titolo, l'idoneità conseguita all'esito di valutazione comparativa di cui alla Legge n. 210/1998, è equiparata all'abilitazione, limitatamente al periodo di durata della stessa, come previsto dall'articolo 29, comma 8, della Legge n. 240/2010.
4. Non possono partecipare ai procedimenti di chiamata coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, con una professoressa o con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Articolo 6
Commissione di valutazione

1. La Commissione è nominata dal Rettore su proposta del Consiglio di Dipartimento che ha richiesto la copertura del posto.
2. La Commissione è composta da tre professoresse o professori di prima fascia o studiosi/e ed esperti/e di pari livello, di cui almeno due appartenenti ad altri Atenei italiani o stranieri in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale.
3. I/le componenti delle Commissioni giudicatrici provenienti da Università italiane devono essere del medesimo settore concorsuale oggetto della selezione o, in mancanza, del macrosettore. Per i/le professori/esse o studiosi/e ed esperti/e provenienti da Università straniere, il Consiglio di Dipartimento attesta la riconducibilità dell'attività del/lla prescelto/a al macrosettore a cui appartiene il settore concorsuale oggetto della selezione, nonché la corrispondenza della qualifica al titolo italiano di professore effettuata sulla base del D.M. 1° settembre 2016, n. 662.
   I/le componenti delle Commissioni devono possedere i requisiti minimi previsti per l'accesso delle candidate e dei candidati alle selezioni nazionali.
4. Dalla data di pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo del decreto di nomina decorre il termine di trenta giorni per l'eventuale ricusazione delle commissarie e dei commissari da parte delle candidate e dei candidati.
5. Non possono far parte della Commissione le professoresse e i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'articolo 6, comma 7, della Legge n. 240/2010; le commissarie e i commissari devono possedere i requisiti previsti dalla delibera dell'ANVUR n. 132 del 13 settembre 2016.
6. La Commissione individua al suo interno un/una Presidente e un/una Segretario/a verbalizzante.
7. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti/e i/le componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei/delle componenti; le Commissioni possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale per tutte le fasi della procedura selettiva.
8. La Commissione è tenuta a concludere i lavori entro quattro mesi dalla data di pubblicazione del Decreto di nomina.
9. Il Rettore, previa valutazione della richiesta motivata della Commissione, può concedere una proroga del termine per un massimo di due mesi. Nel caso in cui i lavori non siano conclusi entro il termine fissato, il Rettore con provvedimento motivato, avvia la procedura per la sostituzione dei/delle componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

Articolo 7
Modalità di svolgimento della procedura selettiva

1. La Commissione, previa dichiarazione dei/lle singoli/e componenti della insussistenza delle cause di incompatibilità e di assenza di conflitto di interessi, predetermina i criteri di massima in ordine alla valutazione di:
   a) pubblicazioni scientifiche;
   b) curriculum;
   c) attività didattica.
2. I criteri, che dovranno essere stabiliti nel rispetto degli standard qualitativi nazionali e internazionali di cui all'articolo 24, comma 5, della Legge n. 240/2010, sono pubblicati all'Albo Ufficiale di Ateneo. Decorsi sette giorni dalla data di pubblicazione, la Commissione può proseguire i lavori.
3. Per ogni singola riunione deve essere redatto apposito verbale siglato e firmato da tutti/e i/le componenti, di cui sono parte integrante i giudizi collegiali resi dalla Commissione su ogni candidato/a e la relazione finale riassuntiva dei lavori.
4. Al termine della valutazione la Commissione seleziona il/la candidato/a maggiormente qualificato/a a svolgere le funzioni didattico-scientifiche per le quali è stato bandito il posto.
5. La Commissione consegna gli atti al Rettore, che nei successivi 30 giorni, previo controllo di legittimità, li approva con proprio provvedimento. Il Decreto dovrà essere trasmesso al Dipartimento interessato e pubblicato all'Albo Ufficiale di Ateneo, il relativo avviso è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Articolo 8
Chiamata e nomina della candidata o del candidato selezionato

1. Entro 60 giorni dalla data di approvazione degli atti, il Dipartimento trasmette al Consiglio di Amministrazione la proposta di chiamata della candidata o del candidato selezionato. La delibera è adottata a maggioranza assoluta delle professoresse e dei professori di prima fascia per la chiamata di professoresse e professori di prima fascia e delle professoresse e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata di professoresse e professori di seconda fascia.
2. La presa di servizio delle professoresse e dei professori di I e II fascia è fissata al 1° febbraio e al 1° settembre di ciascun anno, salvo che si tratti di prese di servizio di docenti già in servizio presso l'Ateneo o che la presa di servizio anticipata sia funzionale alla sostenibilità e alla continuità dell'offerta formativa nonché al rispetto dei parametri imposti dalla normativa vigente o a esigenze legate alla rendicontazione dei progetti di ricerca.
3. A seguito della deliberazione favorevole del Consiglio di Amministrazione, il/la candidato/a viene nominato/a con Decreto Rettorale.
4. Qualora nel termine previsto il Consiglio di Dipartimento deliberi motivatamente di non procedere ad alcuna chiamata, non potrà richiedere nei due anni successivi all'approvazione degli atti la copertura di un posto per la medesima fascia e per il medesimo settore concorsuale o scientifico-disciplinare, se previsto, oggetto della selezione.

TITOLO III
CHIAMATA MEDIANTE PROCEDURA VALUTATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 24, COMMI 5 E 6, DELLA LEGGE N. 240/2010

Articolo 9
Modalità di svolgimento della procedura valutativa e chiamata ai sensi dell'articolo 24, comma 5, della Legge n. 240/2010

1. Ai sensi dell'articolo 24, comma 5, della Legge n. 240/2010, l'Ateneo, nell'ambito delle disponibilità di bilancio e sulla base della programmazione, nel terzo anno del contratto triennale di tipo b) del ricercatore o della ricercatrice, su proposta del Dipartimento interessato, ai fini della chiamata nel ruolo di professore/ssa associato/a, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e), della Legge n. 240/2010, sottopone a valutazione il/la titolare del contratto che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16, della Legge n. 240/2010.

Settore del Personale
Ufficio Amministrazione e reclutamento personale docente
Via Puccinotti, 25 - 61029 Urbino PU
Tel. +39 0722 305476/5401/5481/5402/5404/5418/5446/4451
amministrazione.reclutamento.pdoc@uniurb.it – www.uniurb.it

2. La valutazione, effettuata da un'apposita Commissione, riguarda l'attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, nonché, le attività di ricerca svolte dal/lla ricercatore/trice nell'ambito del contratto di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge n. 240/2010; nella valutazione è altresì tenuto conto di quanto richiamato dall'articolo 2, del D.M. 4 agosto 2011 n. 344.
3. La Commissione, nominata dal Rettore, è composta da tre professori/esse di prima e seconda fascia, di cui almeno due appartenenti al ruolo dei professori di prima fascia, del medesimo settore concorsuale oggetto della selezione o, in mancanza, del macrosettore.
4. Le modalità di formazione e funzionamento della Commissione sono disciplinate dall'articolo 6, commi dal 5 al 9, del presente Regolamento.
5. La valutazione si svolge in conformità ai criteri definiti negli articoli 3 e 4 del D.M. 4 agosto 2011 n. 344.
6. Gli atti della Commissione sono approvati dal Rettore entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori.
7. In caso di esito positivo della valutazione il Dipartimento, con delibera adottata a maggioranza assoluta delle professoresse e dei professori di prima e seconda fascia, propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata della candidata o del candidato che ha superato con esito positivo la valutazione.
8. A seguito della deliberazione favorevole del Consiglio di Amministrazione, il/la candidato/a, alla scadenza del contratto da ricercatore/trice a tempo determinato di tipo b), è inquadrato/a, con Decreto Rettorale, nel ruolo dei professori di seconda fascia.
9. L'università, qualora abbia le necessarie risorse nella propria programmazione, nei limiti delle risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente per l'inquadramento nella qualifica di professoressa associata o di professore associato, ha facoltà di anticipare, dopo il primo anno del contratto di cui all'art.24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010, l'inquadramento di cui al comma 5 del medesimo articolo, previo esito positivo della valutazione. In tali casi la valutazione comprende anche lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del settore scientifico-disciplinare di appartenenza del/della titolare del contratto.
10. Alle procedure di chiamata di cui al presente articolo è data pubblicità sul sito dell'Ateneo.
11. Non possono partecipare alle procedure valutative di cui al presente articolo coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, con una professoressa o un professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un/una componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Articolo 10
Modalità di svolgimento della procedura valutativa/comparativa e chiamata ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della Legge n. 240/2010

1. Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 3, comma 1, relativamente alla programmazione ed alle risorse economiche disponibili, il Dipartimento individua il/la candidato/a o i/le candidati/e ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della Legge n. 240/2010 da sottoporre a valutazione.
2. Le procedure valutative sono effettuate da una Commissione, nominata dal Rettore, composta di tre membri appartenenti al ruolo dei professori ordinari del medesimo settore concorsuale oggetto della selezione o, in mancanza, del macrosettore. In caso di individuazione di più abilitati/e nello stesso settore concorsuale a cui appartiene il settore scientifico-disciplinare individuato, la Commissione opera una valutazione comparativa selezionando quello/la da proporre per la chiamata.
3. Le modalità di formazione e funzionamento della Commissione sono disciplinate dall'articolo 6, commi dal 5 al 9, del presente Regolamento.
4. Gli atti della Commissione sono approvati dal Rettore entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori.
5. La valutazione delle ricercatrici e dei ricercatori a tempo indeterminato di cui all'articolo 24, comma 6, della Legge n. 240/2010 avviene sulla base dei criteri indicati così come determinati con D.M. n. 344 del 4 agosto 2011.
6. Entro 60 giorni dalla data di approvazione degli atti, il Dipartimento propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata della candidata o del candidato che ha superato con esito positivo la valutazione.
7. La delibera del Dipartimento è adottata a maggioranza assoluta delle professoresse e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata delle professoresse e dei professori di seconda fascia.

8. A seguito della deliberazione favorevole del Consiglio di Amministrazione, il/la candidato/a viene nominato/a con Decreto Rettorale.
9. Alle procedure di chiamata di cui al presente articolo è data pubblicità sul sito dell'Ateneo.
10. Non possono partecipare alle procedure valutative di cui al presente articolo coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, con una professoressa o con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un/una componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

TITOLO IV
CHIAMATA DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 9, DELLA LEGGE N. 230/2005

Art. 11
Procedimento e requisiti soggettivi dei destinatari

1. Ciascun Dipartimento, previo parere favorevole del Senato Accademico, può proporre al Consiglio di Amministrazione la copertura di posti di professore/ssa di prima fascia, di professore/ssa di seconda fascia e di ricercatore/trice mediante chiamata diretta ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge n. 230/2005. La proposta del Dipartimento è approvata con delibera adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle professoresse e dei professori di prima fascia, per la chiamata di professoresse e professori di prima fascia, con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle professoresse e dei professori di prima e seconda fascia, per la chiamata delle professoresse e dei professori di seconda fascia, e con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto, per la chiamata delle ricercatrici e dei ricercatori.
2. Successivamente all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, l'Ateneo formula una specifica proposta al MUR, che può concedere o rifiutare il nulla osta alla nomina, nei casi e nel rispetto della procedura di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 230/2005. In caso di consenso, sarà il Rettore, con proprio decreto, a disporre la nomina del/lla professore/ssa di prima fascia o del/lla professore/ssa di seconda fascia ovvero del/lla ricercatore/trice, determinandone la relativa classe di stipendio sulla base della eventuale anzianità di servizio e di valutazioni di merito.

TITOLO V
CHIAMATA AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 5 BIS, DELLA LEGGE N. 240/2010

Art. 12
Definizione della procedura

1. Ciascun Dipartimento, può proporre al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione l'attivazione della procedura, ai sensi dell'art. 7, comma 5 bis, della Legge n. 240/2010, per la chiamata di professoresse o professori ordinari e associati in servizio da almeno cinque anni presso altre università nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione, ovvero di studiose e studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o di insegnamento, che ricoprono da almeno cinque anni presso università straniere una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza definite e aggiornate ogni tre anni dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, mediante lo svolgimento di procedure selettive in ordine alla corrispondenza delle proposte progettuali presentate dalla candidata o dal candidato alle esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione espresse dalle università.
2. Le università pubblicano, nel proprio sito internet istituzionale, l'avviso pubblico ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse per la copertura di posti di personale docente di cui al presente articolo.
3. La proposta di chiamata viene deliberata dal Consiglio di Dipartimento con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle professoresse e dei professori ordinari, nel caso di chiamata di una professoressa o di un professore ordinario, ovvero delle professoresse e dei professori ordinari e associati, nel caso di chiamata di una professoressa o di un professore associato, e viene sottoposta, previo parere del Senato Accademico, all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, che si pronuncia entro il termine di trenta giorni. La proposta di chiamata può essere formulata anche

Settore del Personale
Ufficio Amministrazione e reclutamento personale docente
Via Puccinotti, 25 - 61029 Urbino PU
Tel. +39 0722 305476/5401/5481/5402/5404/5418/5446/4451
amministrazione.reclutamento.pdoc@uniurb.it – www.uniurb.it

direttamente dal Senato Accademico, ferma restando l'approvazione del Consiglio di Amministrazione secondo le modalità precedenti.

TITOLO VI
NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 13
Norme transitorie

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 29, comma 4, della Legge n.240/2010, coloro che hanno conseguito l'idoneità per i ruoli di professore/ssa associato/a e di professore/ssa ordinario/a all'esito di procedure di valutazione comparativa ai sensi della Legge n.210/1998, limitatamente al periodo di durata di tale idoneità, possono essere destinatari di chiamata sulla base delle disposizioni di cui alla previgente normativa.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le vigenti disposizioni di Legge.

Articolo 14
Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento emanato con Decreto Rettorale è pubblicato nel sito web dell'Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del predetto Decreto all'Albo Ufficiale di Ateneo.